



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE
Nr. 0022641 Data 12/06/2012
Tit. X Partenza

TRASMISSIONE VIA FAX



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0014396 del 14/06/2012

Copia

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - Div IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068

ARPA Toscana
Via Nicola Porpora, 22 - 50144 FIRENZE
Fax n. 055-3206443
Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 114 - 57126 LIVORNO
Fax n. 055-535665

ROSELECTRA S.p.A.
Via Piave, 6 - 57016 - Rosignano Marittimo (LI)
Fax n. 0586-764045



RIFERIMENTO: Decreto DVA-DEC-2011-0000041 del 14/02/2011 di autorizzazione per l'esercizio della centrale termoelettrica ROSELECTRA S.p.A. sita nel Comune di Rosignano Marittimo (LI).

OGGETTO: Verifica e riscontro della conformità delle modifiche eseguite: Vostre comunicazioni DVA-2012-0000424 del 10/01/2012 e DVA-2012-0000436 del 10/01/2012.

La Società ROSELECTRA S.p.a. ha comunicato ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, con note prot. RE/U/0171-11 e prot. RE/U/0174-11 del 01/08/2011 indirizzate a Codesta Direzione, alcune modifiche ritenute non sostanziali per la centrale sita in Rosignano Marittimo (LI); Codesta Direzione ha successivamente avviato i relativi procedimenti di modifica dell'autorizzazione in riferimento, dandone comunicazione rispettivamente con note prot. DVA-2011-0022227 del 05/09/2011 e prot. DVA-2011-0023559 del 20/09/2011, e successivamente ha chiesto a questo Istituto, con le note in oggetto, di verificare e dare riscontro della conformità delle modifiche eseguite dal gestore con quarto dichiarato, nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso l'impianto.

Nel corso della programmata attività di controllo presso la centrale ROSELECTRA sita in Rosignano Marittimo, effettuata nei giorni 9 e 10 maggio 2012 (nota ISPRA prot. 16878 del 27/04/2012), il Gruppo Ispettivo, costituito da personale di ISPRA e di ARPA Toscana, ha proceduto, nell'ambito delle attività di verifica di cui all'art. 29-decies c.3 del D.Lgs 152/06, alla verifica richiesta, riportandone i risultati nei verbali di attività.

In particolare, relativamente alla modifica comunicata dal gestore con nota prot. RE/U/0171-11 consistente nella possibilità di utilizzare la caldaia ausiliaria E2 per la fornitura di vapore di soccorso a Solvay nei casi di fermo dell'adiacente centrale Rosen, il gestore ha dichiarato che dalla comunicazione di avvio del procedimento DVA-2011-0022227, non si sono mai verificate le condizioni per fornire vapore di soccorso a Solvay con la caldaia ausiliaria E2, pur essendo quest'ultima già adeguata allo scopo; pertanto, la caldaia potrà fornire vapore a Solvay nel caso di fuori servizio di Rosen, previa specifica richiesta di Solvay.

Relativamente alla modifica comunicata dal gestore con nota prot. RE/U/0174-11, consistente, in sintesi, in una modifica nell'utilizzo di alcune materie prime e nelle modalità di scarico dei reflui liquidi, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla modifica delle materie prime, è stato verificato che sono attualmente presenti le seguenti nuove materie prime: Nalco 3DT121, Nalco 2510 e 7330. Il gestore ha dichiarato che utilizza tali nuove materie prime e che non sono in uso altre materie prime differenti da quelle comunicate in fase di domanda di AJA.

Con riferimento alla modifica delle modalità di scarico dei reflui liquidi, consistente nell'invio al depuratore ASA - Aretusa dei reflui provenienti dagli scarichi parziali A11, A12 e MN1 precedentemente destinati, insieme ai reflui provenienti dagli scarichi parziali MN2 e AR1, allo scarico in acque superficiali,



il gestore ha dichiarato che il nuovo assetto impiantistico è entrato in funzione il giorno 7 maggio 2012. In sede di ispezione, il gestore ha ribadito quanto già comunicato con nota RE/U/0069-12 del 07/05/2012 ovvero di ritenere decadute le prescrizioni AIA sugli scarichi AI1, AI2 e MN1, ritenendo cogente, a seguito della modifica, il rispetto del contratto di conferimento al depuratore che prescrive, tra l'altro, i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152 per scarichi in fognatura.

Si segnala che, riguardo alla richiesta di ROSELECTRA per il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura, con conferimento all'impianto di depurazione di Rosignano Solvay, l'ARPA Toscana aveva espresso parere sfavorevole al recapito delle acque meteoriche non contaminate (scarico MN1) al depuratore di Rosignano Solvay, ritenendo che "talí acque debbano essere in via prioritaria avviate, nella massima misura tecnicamente possibile, al riutilizzo nello stabilimento all'interno del quale si sono prodotte". Tale parere è stato recepito integralmente nel nulla osta rilasciato dall'Autorità Idrica Toscana.

Risulta peraltro, dalla lettura del documento denominato "Nuova Relazione Tecnica dei processi produttivi" allegato alla domanda di modifica prot. RE/U/0174-11, che in caso di fuori servizio del depuratore, i reflui provenienti da AI1, AI2 e MN1 possano essere convogliati allo scarico finale SF1 con le stesse modalità descritte nel decreto autorizzativo attualmente vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more delle valutazioni di competenza di ARPA Toscana relative al proprio parere sullo scarico MN1 di cui sopra, si ritiene che la modifica effettuata agli scarichi idrici debba in ogni caso comportare un riassetto delle modalità di autocontrollo attualmente prescritte dal decreto in riferimento, sia per gli effluenti liquidi emessi dagli scarichi parziali denominati AI2 e MN1; sia per quelli complessivamente immessi nella condotta che afferisce al depuratore (AI1, MN1 + AI2).

Nella situazione di convogliamento degli scarichi al depuratore ASA-Aretusa, lo scrivente Servizio propone che venga anzitutto individuato e georeferenziato il punto di campionamento immediatamente a monte del convogliamento al depuratore e che vengano effettuate con cadenza mensile le analisi per la verifica di conformità previste dal regolamento di conferimento.

Nella situazione di scarico in corso d'acqua superficiale, si propone invece che il gestore debba registrare ogni attivazione di tale scarico e la relativa durata, specificando altresì le cause dell'attivazione. In tale siffatta situazione, si ritiene altresì che debbano essere garantiti gli autocontrolli prescritti con frequenza continua e giornaliera dal PMC allegato al decreto di AIA in riferimento. Riguardo le altre verifiche previste dal decreto in riferimento agli scarichi AI1, AI2 e MN1, con cadenza settimanale o superiore, si propone che queste siano tutte effettuate all'atto della prima attivazione dello scarico a mare nell'anno solare. Nel caso in cui lo scarico in acque superficiali perduri oltre i sei giorni, si ritiene che debbano essere ripetute le verifiche "settimanali" prescritte dal decreto in riferimento.

ISPRA e ARPA Toscana ritengono che ulteriori modifiche delle modalità di autocontrollo in caso di scarico in acque superficiali possano essere proposte solo a valle di un periodo di osservazione della gestione degli scarichi e pertanto si propone di chiedere al gestore, per un periodo di 12 mesi, un resoconto trimestrale con le informazioni sopra citate e le eventuali sintesi dei risultati analitici.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini